

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 18 ottobre 2018

**D.g.r. 16 ottobre 2018 - n. XI/641**  
**Attuazione dell'art. 3, comma 1 ter, della l.r. 26/2017**  
**«Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite**  
**l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice appalti) che prevede l'obbligo di inserire negli atti di gara di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (intendendosi per tali quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto) specifiche clausole sociali che, nel rispetto dei principi comunitari, consentano di promuovere la stabilità del personale impiegato;

Vista la legge regionale 24 novembre 2017 n. 26 «Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali» con la quale la Regione è intervenuta sul tema adottando specifiche disposizioni per il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, compreso il trattamento economico, con riferimento alle procedure indette da Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 30/2006 oltreché degli enti locali e delle rispettive società controllate laddove utilizzino in via esclusiva fondi regionali;

Dato atto che a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 26/2017 dalla recente legge regionale 10 agosto 2018 n. 12 «Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali» la Giunta regionale deve dare concreta attuazione alle richiamate disposizioni legislative in termini di garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e del trattamento economico favorevole per i lavoratori, di valorizzazione delle offerte più vantaggiose sotto il profilo della salvaguardia dei livelli occupazionali, di monitoraggio dell'attuazione delle clausole sociali;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento che detta indicazioni operative finalizzate a dare concreta attuazione al dettato normativo regionale;

Dato atto che le richiamate indicazioni operative riguardano le procedure indette da Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 30/2006 oltreché degli enti locali e delle rispettive società controllate laddove utilizzino in via esclusiva fondi regionali, come stabilito dall'art. 2 della l.r. n. 26/2017;

Ritenuto quindi di approvare l'allegato 1 al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa da intendersi qui integralmente riportate

1. di approvare l'allegato 1 al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale recante le indicazioni attuative dell'art. 3, comma 1-ter, della l.r. 26/2017 «Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali»;

2. di dare atto che le richiamate indicazioni operative riguardano le procedure indette da Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 30/2006 oltreché degli enti locali e delle rispettive società controllate laddove utilizzino in via esclusiva fondi regionali, come stabilito dall'art. 2 della l.r. n. 26/2017;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**Allegato 1****INDICAZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 3, COMMA 1-ter, DELLA L.R. 26/2017 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali)**

Il Codice dei contratti pubblici prevede all'art. 50 l'obbligo di inserire negli atti di gara di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (intendendosi per tali quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto), specifiche clausole sociali che, nel rispetto dei principi del diritto europeo, consentano di promuovere la stabilità del personale impiegato.

Con legge regionale 24 novembre 2017, n. 26 "*Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali*", la Regione è intervenuta sul tema adottando specifiche disposizioni per il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, compreso il trattamento economico.

A seguito delle modifiche apportate alla l.r. 26/2017 dall'art. 19 della recente legge regionale 10 agosto 2018 n. 12 "*Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali*", la Giunta regionale deve dare concreta attuazione alle richiamate disposizioni legislative in termini di garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori, di valorizzazione delle offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, di monitoraggio dell'attuazione delle clausole sociali.

Le presenti indicazioni operative sono dirette alle Stazioni appaltanti di Regione e degli enti del sistema regionale, oltreché degli enti locali e delle rispettive società controllate laddove utilizzino in via esclusiva fondi regionali così come previsto dall'art. 2, comma 2, della citata l.r. 26/2017.

**A. Predisposizione degli atti di gara e del contratto****1) Documentazione amministrativa**

Con la documentazione di gara deve essere presentata specifica dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della l.r. n. 26/2017 a mantenere, in caso di aggiudicazione e di riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), i livelli occupazionali dei lavoratori riassorbiti in base alla clausola sociale e ad applicare, nell'ambito dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 26/2017, quello più favorevole ai lavoratori sotto il profilo del trattamento economico.

**2) Pubblicazione dell'atto di impegno**

Per maggior trasparenza e visibilità dell'impegno assunto, la stessa dichiarazione deve essere riportata anche tra quelle rese dal concorrente direttamente al momento di sottomissione dell'offerta sulla piattaforma di e-procurement Sintel (se utilizzata dalla Stazione Appaltante) unitamente all'accettazione delle condizioni contrattuali.

3) Capitolato e contratto

Il medesimo impegno deve essere riportato anche nel capitolato d'oneri e nello schema di contratto, nella parte in cui disciplinano la clausola sociale, in modo che l'operatore conosca a priori gli impegni che dovrà assumere se risulterà aggiudicatario dell'appalto.

4) Clausola risolutiva espressa

Sia nel capitolato d'oneri sia nello schema di contratto deve essere inserita specifica clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., che preveda la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale.

## **B. Elementi premianti**

Al fine di valorizzare le offerte tecniche più propositive e sensibili sotto il profilo della tutela dei lavoratori, nel bando e nel disciplinare di gara deve essere inserito uno specifico criterio di valutazione che premi proporzionalmente le offerte che propongono il riassorbimento del maggior numero di lavoratori con il medesimo livello occupazionale e con il contratto collettivo di settore più favorevole sotto il profilo del trattamento economico.

Il punteggio massimo assegnabile a questo criterio deve essere tale da incidere significativamente sulla valutazione complessiva dell'offerta e pertanto non deve essere inferiore al 20% del punteggio complessivo stabilito per l'offerta tecnica.

## **C. Monitoraggio dell'osservanza delle clausole sociali**

Nel capitolato d'oneri e nel contratto deve essere esplicitato come il RUP svolgerà il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale.

Nello specifico:

- il fornitore invia al RUP, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una relazione nella quale sono indicati il nominativo del personale assorbito e il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico;
- il fornitore invia al RUP, con cadenza semestrale, idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori;
- il RUP può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi presso la sede del fornitore con possibilità di verifiche documentali;
- il capitolato e il contratto devono prevedere una specifica clausola risolutiva (ulteriore rispetto a quella prevista al punto 4 della lettera A), relativa all'ipotesi di mancata produzione nei termini contrattuali della documentazione occorrente al RUP per l'attività di monitoraggio.

Con riferimento infine ai contratti in corso alla data del 15.08.2018 (entrata in vigore della l.r. 12/2018) il RUP assicura, nell'espletamento dell'ordinaria attività di controllo dell'esecuzione del contratto che gli compete per legge, che la clausola sociale sia stata attuata secondo le previsioni normative vigenti, con il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori compreso il trattamento economico.

A tal fine il RUP può richiedere al fornitore la documentazione più idonea ad effettuare tali verifiche procedendo, in caso di diniego oppure nel caso in cui accerti il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, ad applicare le misure di tutela previste dal contratto per i casi di inadempimento.